

Edizione di mercoledì 5 Febbraio 2020

IVA

Le recenti lettere di compliance del Fisco sugli scontrini telematici
di Cristoforo Florio

REDDITO IMPRESA E IRAP

Necessario semplificare la disciplina fiscale degli ammortamenti
di Fabio Landuzzi

IMPOSTE SUL REDDITO

Le novità della Legge di Bilancio 2020 in materia di c.d digital tax
di Angelo Ginex

REDDITO IMPRESA E IRAP

La plusvalenza relativa a beni non iscritti in bilancio è rateizzabile
di Stefano Rossetti

AGEVOLAZIONI

Credito di imposta 2020 per ricerca e innovazione – II° parte
di Clara Pollet, Simone Dimitri

IVA

Le recenti lettere di compliance del Fisco sugli scontrini telematici di Cristoforo Florio

Negli scorsi giorni alcuni contribuenti si sono visti recapitare una **comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate**, con la quale sono stati informati circa **l'omessa trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri nel corso del secondo semestre 2019**.

L'invito alla *compliance* è basato sui **dati della dichiarazione Iva 2019**, presentata dal contribuente relativamente **all'annualità 2018**; in particolare, sulla presenza nel citato modello dichiarativo del **quadro VT** (che riepiloga le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di consumatori finali e di soggetti titolari di partita Iva, con separata indicazione delle prime dalle seconde) e del **quadro VE** (che è il quadro destinato a quantificare il volume d'affari dell'anno).

La compresenza di un quadro VE recante evidenza di un **volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro** (in particolare, del rigo VE50 del Modello Iva 2019 – periodo 2018) e di un quadro VT che, relativamente alla medesima annualità, evidenzia le **operazioni rese verso i consumatori finali** ha fatto scattare la segnalazione in questione, con la quale il Fisco ha invitato il contribuente a **regolarizzare la propria posizione** (effettuando il ravvedimento operoso ai sensi dell'[articolo 13 D.Lgs. 472/1997](#)) o a **segnalare** – a mezzo del canale elettronico CIVIS – **eventuali dati ed elementi non presi in considerazione** da parte dell'Amministrazione finanziaria nell'elaborazione della *compliance* in trattazione.

Ma vediamo cosa prevede la normativa sul punto.

L'[articolo 2, comma 1, D. Lgs. 127/2015](#) dispone che, **a decorrere dal 1° gennaio 2020**, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'[articolo 22 D.P.R. 633/1972](#) (vendite al dettaglio/minuto e assimilate), memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Sempre per espressa disposizione normativa, l'obbligo in questione **scatta già a decorrere dal 1° luglio 2019** per i soggetti con un **volume d'affari superiore ad euro 400.000**.

Come chiarito dalla [risoluzione 47/E/2019](#), il “volume d'affari” cui fare riferimento in merito al superamento del limite dei 400.000 euro “(...) è **quello complessivo del soggetto passivo d'imposta** e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso (come potrebbe avvenire, in ipotesi, per coloro che svolgono sia attività ex articolo 22 del decreto Iva, sia altre attività soggette a fatturazione) (...).”

Inoltre e come chiarito sempre nel citato documento di prassi, al fine di “(...) individuare i soggetti tenuti alla memorizzazione elettronica ed alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri (...) **occorre fare riferimento al volume d'affari relativo al 2018 (...)**”.

Chiariti gli aspetti normativi, va osservato che vi potrebbero essere delle **ipotesi di esonero dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi giornalieri**; si pensi, ad esempio, all'effettuazione di operazioni imponibili verso consumatori finali, **certificate dal contribuente (su base volontaria e/o per richiesta del cliente) con la fattura** (in luogo dello scontrino/ricevuta “telematica”).

Oppure, si pensi ancora all'ipotesi in cui il contribuente rientri in una delle **specifiche ipotesi di esonero** dagli obblighi di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi, **in ragione della tipologia di attività esercitata**, stabilite con il D.M. 10.05.2019 (come modificato dal D.M. 24.12.2019); a titolo esemplificativo si pensi alle operazioni non soggette all'obbligo di certificazione dei corrispettivi ai sensi dell'[articolo 2 D.P.R. 696/1996](#) tra cui vi sono, ad esempio, le **cessioni di beni poste in essere da soggetti che effettuano vendite per corrispondenza** (c.d. “e-commerce indiretto”).

In tal senso, anche la [risposta n. 198 del 19 giugno 2019](#) dell'Agenzia delle Entrate aveva confermato che “(...) i corrispettivi derivanti dal commercio elettronico continuano ad essere esonerati dall'obbligo di invio telematico dei corrispettivi mentre devono essere annotati nel registro previsto dall'articolo 24 del D.P.R. n. 633 del 1972, ferma l'istituzione, insieme allo stesso, di quello di cui al precedente articolo 23 per le fatture eventualmente emesse (...).”

Conclusivamente, **non in tutti i casi** i contribuenti con volume d'affari 2018 superiore a 400.000 euro ed operazioni effettuate verso consumatori finali **erano necessariamente tenuti all'obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi** giornalieri per il secondo semestre 2019.

Comprensibile, dunque, il disappunto che ha generato tra gli operatori del settore la “**lettera amichevole**” indirizzata agli operatori del commercio al minuto e attività assimilate, che si va ad aggiungere agli **innumerevoli adempimenti** di natura tributaria e informatica già posti a carico dei professionisti, nonostante gli strumenti telematici di cui il Fisco già dispone oggi, che – se opportunamente utilizzati – consentirebbero l'effettuazione delle **necessarie verifiche “a monte”**, evitando – in molti casi e con ogni probabilità – l'invio di una *compliance* come quella in discussione.

Proprio a seguito delle numerose lamentele che si sono generate sul tema, di cui si è fatto peraltro portavoce il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è stato **pubblicato il 3 febbraio u.s.** sul sito ufficiale dell'Agenzia delle Entrate un comunicato, con il quale è stato chiarito che i “(...) **chiarimenti o segnalazioni non sono necessari** per chi, pur operando nell'ambito del commercio al dettaglio e attività assimilate, ha deciso di **certificare le proprie operazioni esclusivamente con fattura (...)**”.

L'auspicio è che la “**telematizzazione di massa**” dei documenti contabili e del rapporto tributario tra Stato e contribuente porti, prima o poi, a dei benefici per contribuenti, professionisti che li assistono e per l'Erario; ma, almeno per il momento, **l'obiettivo sembra ancora lontano.**

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

OneDay Master

GLI OBBLIGHI IVA PER I CONTRIBUENTI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

Necessario semplificare la disciplina fiscale degli ammortamenti

di Fabio Landuzzi

Il rapporto fra la **disciplina contabile dell'ammortamento** delle **immobilizzazioni materiali** (Oic 16) e la **norma fiscale** ([articolo 102 Tuir](#)) appare oggi bisognoso di un **serio e ragionevole intervento di semplificazione**, nella prospettiva di una **armonizzazione** fra i **due binari**; la disciplina fiscale attuale appare infatti **anacronistica** in quanto non sempre allineata né all'**evoluzione dei principi generali** di determinazione del reddito d'impresa (**derivazione rafforzata**) e né alle esigenze poste dall'adozione, da parte delle imprese, di strumenti e sistemi contabili **sempre più automatizzati ed integrati** con il controllo di gestione.

Vediamo i punti che, a nostro avviso, meriterebbero questo intervento.

In primo luogo, come già accennato, emerge l'evidente **mancanza di coordinamento** fra il principio di **derivazione rafforzata**, da una parte, e il **momento a partire dal quale – ai fini fiscali** – è riconosciuta la **deducibilità delle quote di ammortamento**.

Dal lato contabile, l'**Oic 16, par. 61**, prescrive che l'ammortamento ha inizio “**al momento in cui l'immobilizzazione è disponibile e pronta per l'uso**”; dall'altra parte, ai fini fiscali, l'[articolo 102, comma 1, Tuir](#), dispone che le quote di ammortamento dei beni strumentali sono deducibili a partire dalla “**entrata in funzione del bene**”.

Abbiamo già avuto di osservare che la “**disponibilità**” del bene ad essere “**pronto all'uso**” (presupposto dell'ammortamento civilistico) e la sua “**entrata in funzione**” (presupposto dell'ammortamento fiscale) sono momenti non sempre coincidenti.

Si ricorderà che **Assonime** (nella Guida all'applicazione dell'Ires e dell'Irap per le imprese *Ias Adopter* del 2011) si era espressa a favore della **prevalenza del precezzo “contabile”**, poiché tale aspetto sarebbe attinente alla “**qualificazione**” e alla “**imputazione temporale**”.

Se la tesi di Assonime fosse confermata, allora, oggi tale assunto dovrebbe **valere anche per i soggetti Oic Adopter** per i quali si applica il **principio di derivazione rafforzata**.

La questione potrebbe essere allora agevolmente risolta mediante una **semplice modifica** dell'[articolo 102, comma 1, Tuir](#), riproducendovi la stessa previsione dei principi contabili.

Una **seconda questione** riguarda il computo della quota di **ammortamento nel primo esercizio**; assumendo infatti che vi sia corrispondenza fra il coefficiente di cui al **D.M. 31.12.1988** e la vita utile del cespote, così che su base 12 mesi la quota di ammortamento sia la medesima

tanto civilisticamente quanto fiscalmente, si pone il problema delle società che determinano l'ammortamento economico sulla base del c.d. ***pro rata temporis***, ossia **in proporzione al tempo** decorrente dalla data in cui il cespote è pronto per l'uso e sino alla chiusura di ciascun esercizio.

In questo caso, nel **primo esercizio di ammortamento**, e per tutti i beni per i quali l'ammortamento economico ha inizio entro il primo semestre di tale esercizio, si è costretti a gestire un **doppio binario civilistico-fiscale (Ires)**, in quanto l'importo dell'ammortamento stanziato a bilancio è sempre **maggiore del 50% (fiscale)**. Il che appare francamente **poco razionale**, anche guardando alla corretta determinazione del reddito di periodo; **che senso ha** che un cespote che avvia l'ammortamento il 3 gennaio sia limitato nella sua deduzione fiscale al 50%, allo stesso modo di un cespote il cui ammortamento prende il via il 28 dicembre dello stesso anno? Per le **società che adottano l'ammortamento pro-rata temporis** sarebbe allora **sensato consentire il riconoscimento pieno di questa modalità** ammessa dai Principi contabili; per tutte le altre, invece, ben venga la semplificazione forfetaria del 50% del coefficiente ordinario per il primo anno.

Infine, la situazione diventa quasi grottesca se il bene strumentale è oggetto anche di una **svalutazione contabile, fiscalmente non deducibile** nell'anno della sua effettuazione, e di una contestuale **variazione della vita utile residua** del cespote.

Tale circostanza non è così rara, soprattutto in presenza di operazioni straordinarie (ad es. conferimenti di aziende provenienti da società in procedura).

In questo caso, rispetto alla questione di **come riassorbire la svalutazione fiscalmente non dedotta**, la posizione assunta dall'**Agenzia delle Entrate** nella [**risoluzione 98/2013**](#) conduce addirittura ad un **triplo binario; civilistico, fiscale Ires e fiscale Irap**.

Infatti:

- **l'ammortamento fiscale ai fini Ires**, quanto al **riassorbimento della svalutazione**, è calcolato **applicando i coefficienti tabellari ex M. 31.12.1988** sul **costo storico originario** del bene strumentale. Quindi, ai fini Ires, di anno in anno viene effettuata – sino al riassorbimento della svalutazione non dedotta – una **variazione in diminuzione extracontabile** pari alla differenza fra l'ammortamento “fiscale” e l'ammortamento contabile imputato a conto economico,
- **ai fini Irap**, invece, il **riassorbimento della svalutazione** non dedotta non segue i coefficienti tabellari, bensì la **stessa scansione temporale degli ammortamenti contabili**; ossia, secondo la **risoluzione**, le **variazioni in diminuzione ai fini Irap** sono calcolate ripartendo il valore fiscale del bene (il costo storico al lordo della svalutazione) **sulla base della vita utile residua** attribuita civilisticamente al cespote (ossia, secondo lo **stesso piano di ammortamento civilistico**).

Un **intervento legislativo e amministrativo di semplificazione** e razionalizzazione, appare

davvero **tanto utile quanto semplice** nella sua attuazione, e neppure avrebbe effetti di rilievo sul gettito erariale.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

Master di specializzazione

TEMI E QUESTIONI DEL REDDITO D'IMPRESA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IMPOSTE SUL REDDITO

Le novità della Legge di Bilancio 2020 in materia di c.d digital tax

di Angelo Ginex

Tra le principali novità introdotte dalla **L. 160/2019** (c.d. **Legge di Bilancio 2020**), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2019, vi sono le modifiche apportate all'**imposta sui servizi digitali**, la c.d. **digital tax**.

Le **disposizioni** sulla *digital tax* sono **entrate in vigore** dal **1° gennaio 2020**, non essendo più prevista l'emanazione di un apposito decreto ministeriale che rechi le disposizioni attuative.

In particolare, l'imposta sui servizi digitali si applica sui **ricavi** derivanti dalla **fornitura** dei **servizi digitali** realizzati dai soggetti passivi di imposta **nel corso dell'anno solare**.

Secondo quanto previsto dall'[articolo 1, comma 37, L. 145/2019](#), sono qualificati come **servizi digitali**, da assoggettare a tassazione:

- la veicolazione su un'interfaccia digitale di **pubblicità mirata** agli utenti della medesima interfaccia;
- la messa a disposizione di un'**interfaccia digitale multilaterale** che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
- la **trasmissione** di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di un'interfaccia digitale.

Sul punto, è intervenuta la **L. 160/2019**, circoscrivendo il perimetro applicativo della *digital tax* e stabilendo quelli che non si qualificano come servizi digitali ai fini dell'applicazione dell'imposta.

In particolare, la **Legge di Bilancio 2020** dispone che **non** si considerano **servizi digitali**:

1. la **fornitura diretta** di beni e servizi, nell'ambito di un servizio di intermediazione digitale;
2. la fornitura di beni o servizi ordinati **attraverso il sito web del fornitore** di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
3. la messa a disposizione di un'**interfaccia digitale** il cui scopo esclusivo o principale è quello della fornitura agli utenti dell'interfaccia da parte del soggetto che gestisce l'interfaccia stessa di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento;
4. la messa a disposizione di un'**interfaccia digitale** utilizzata per gestire alcuni **servizi**

bancari e finanziari e, più precisamente:

- i sistemi dei regolamenti interbancari ex Tub o di regolamento o di consegna di strumenti finanziari;
- le piattaforme di negoziazione o i sistemi di negoziazione degli internalizzatori sistematici ex Tuf;
- le attività di consultazione di investimenti partecipativi e, se facilitano la concessione di prestiti, i servizi di intermediazione nel finanziamento partecipativo;
- le sedi di negoziazione all'ingrosso ex **articolo 61, lettera e), Tuf**;
- le controparti centrali;
- i depositari centrali;
- gli altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione e l'esecuzione delle prestazioni dei servizi soggetta alla sorveglianza di una Autorità di regolamentazione al fine di assicurare la sicurezza, la qualità e la trasparenza delle transazioni riguardanti strumenti finanziari, prodotti di risparmio o altre attività finanziarie;
- la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi finanziari di cui al punto precedente;
- lo svolgimento delle attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell'energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa.

Ai fini dell'applicazione dell'imposta in esame, un **dispositivo** si considera **localizzato** nel **territorio dello Stato**, facendo riferimento principalmente all'**indirizzo di protocollo internet (IP)** del dispositivo stesso o ad **altro sistema di geolocalizzazione**, nel rispetto delle regole relative al trattamento dei dati personali.

Inoltre, l'imposta dovuta si ottiene applicando l'**aliquota del 3%** all'ammontare dei ricavi tassabili realizzati dal soggetto passivo nel corso dell'anno solare; a ciò si aggiunga che i **soggetti passivi** devono **versare l'imposta entro il 16 febbraio dell'anno solare successivo a quello di riferimento**.

Quanto ai **soggetti non residenti**, privi di stabile organizzazione in Italia, stabiliti in uno Stato fuori da territorio UE o SEE, con il quale non ha concluso un accordo di cooperazione amministrativa per lottare contro l'evasione e la frode fiscale, è prevista la **nomina** di un **rappresentante fiscale** per assolvere agli obblighi relativi all'imposta digitale.

Da ultimo, si rileva che **soggetti passivi** tenuti al versamento dell'imposta sui servizi digitali devono tenere un'**apposita contabilità** per rilevare mensilmente le informazioni sui ricavi dei servizi imponibili, nonché gli **elementi quantitativi mensili** utilizzati per calcolare le proporzioni dei **servizi imponibili**.

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

REDDITO IMPRESA E IRAP

La plusvalenza relativa a beni non iscritti in bilancio è rateizzabile

di Stefano Rossetti

L'Agenzia delle Entrate, con la [risposta n. 19/2020](#) ad un'istanza di interpello ha chiarito che **la cessione di un marchio mai iscritto in bilancio può dar luogo ad una plusvalenza rateizzabile ai sensi dell'articolo 86, comma 4, Tuir.**

L'Amministrazione finanziaria è giunta a tale conclusione in considerazione del fatto che la cessione del marchio è avvenuta dietro pagamento di un corrispettivo, e, di conseguenza, si ritiene applicabile l'[articolo 86, comma 1, Tuir](#) in base al quale le plusvalenze rilevanti ai fini del reddito d'impresa sono quelle che derivano da:

- **cessione a titolo oneroso;**
- **risarcimento, anche in forma assicurativa**, per la perdita o il danneggiamento dei beni;
- **assegnazione dei beni ai soci**
- **destinazione dei beni a finalità estranee all'esercizio dell'attività d'impresa.**

Una volta appurata l'imponibilità della plusvalenza, l'Agenzia delle Entrate, richiamando l'interpretazione fornita con la R.M. 9/611/1991, ha chiarito che:

- alla fattispecie in esame risulta applicabile l'[articolo 86, comma 4, Tuir](#), che **prevede la possibilità di rateizzare la plusvalenza nei casi in cui il bene plusvalente sia stato detenuto per un periodo non inferiore a tre anni;**
- la plusvalenza deve essere calcolata **contrapponendo al prezzo di cessione un costo di acquisto pari a zero**, analogamente al caso in cui il bene risulti completamente ammortizzato.

L'Agenzia delle Entrate nella risposta in esame non è entrata nel merito del requisito triennale di possesso che, nel caso di specie, può essere verificato solo con **documentazione extracontabile**, considerato che il marchio oggetto di cessione non è mai stato iscritto in contabilità.

In tema di rateizzazione delle plusvalenze patrimoniali occorre sottolineare che l'[articolo 86, comma 4, Tuir](#), oltre a quanto sopra, prevede anche che:

- **la scelta di avvalersi della rateizzazione deve avvenire in dichiarazione dei redditi;**
- **in caso di omissione della dichiarazione fiscale la plusvalenza viene tassata integralmente nel periodo d'imposta in cui è realizzata.**

In relazione al primo aspetto si sottolinea che nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui il bene è stato ceduto il contribuente può decidere in quante **quote costanti desidera assoggettare la plusvalenza ad imposizione, fino ad un massimo di cinque, compreso il periodo d'imposta di realizzo** (cinque quote costanti rappresenta la massima dilazione consentita, pertanto il contribuente è libero anche di assoggettare a tassazione la plusvalenza per un periodo inferiore).

Tale scelta, **in relazione alle plusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2019, deve essere effettuata compilando i righi RS126 e RS127 del Modello Redditi SC 2020.**

Sul tema, tuttavia, è opportuno segnalare la posizione della Suprema Corte (**Cassazione n. 991/2015**), la quale ha affermato che **la scelta relativa alla rateizzazione, oltre che in dichiarazione dei redditi, può avvenire anche ai sensi dell'[articolo 1 D.P.R. 442/1997](#), norma che disciplina l'opzione e la revoca di regimi contabili di determinazione dell'imposta e dei regimi contabili.**

Ad avviso della Corte di Cassazione, dunque, è possibile fruire del beneficio della rateizzazione della plusvalenza anche mediante **comportamento concludente**, ovvero mediante la corretta imputazione delle variazioni in aumento e in diminuzione in dichiarazione dei redditi.

Per ciò che concerne l'obbligo di presentazione della dichiarazione fiscale al fine di fruire della rateizzazione della plusvalenza, è utile ricordare che **la dichiarazione fiscale si intende validamente presentata se trasmessa all'Amministrazione finanziaria entro il termine previsto per legge; tuttavia l'[articolo 2, comma 7, D.P.R. 322/1998](#) considera valida (ma tardiva) la dichiarazione spedita entro il novantesimo giorno dal termine previsto dalla legge**. Oltre tale termine la dichiarazione si considera omessa ma costituisce titolo per la riscossione delle imposte dovute in base agli imponibili in essa indicati.

Da ultimo, si rammenta che **la scelta della rateizzazione non può essere revocata dal contribuente presentando una dichiarazione integrativa ai sensi dell'[articolo 2, comma 8, D.P.R. 322/1998](#) in quanto tale possibilità è riservata alla correzione "di errori od omissioni compresi quelli che abbiano comportato l'indicazione di un maggiore o minore imponibile, debito d'imposta o credito d'imposta".**

Attraverso la dichiarazione integrativa è possibile rimuovere errori od omissioni limitatamente ai dati contenuti nella dichiarazione di redditi che si qualificano come **dichiarazioni di scienza**, restando così **esclusi gli errori legati a manifestazioni di volontà negoziale del contribuente tra cui figura la facoltà concessa al contribuente di rateizzare la plusvalenza ai sensi dell'[articolo 86, comma 4, Tuir](#) (vedasi [circolare 8/E/2010](#), [risoluzione 325/E/2002](#), [Cassazione n. 14550/2018](#) e [Cassazione n. 30172/2017](#)).**

Ciò è coerente con il fatto che, a posteriori, il contribuente potrebbe ritenere conveniente modificare la scelta effettuata in precedenza:

- modificando la durata della dilazione;
- revocando l'opzione;
- esercitando l'opzione in caso di tassazione integrale della plusvalenza.

Master di specializzazione

LABORATORIO PROFESSIONALE DI SCISSIONE E FUSIONE SOCIETARIA

Scopri le sedi in programmazione >



AGEVOLAZIONI

Credito di imposta 2020 per ricerca e innovazione – II° parte

di Clara Pollet, Simone Dimitri

In un [precedente intervento](#) sono state analizzate le disposizioni relative ai **nuovi crediti di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0** e in altre attività innovative, riconosciuti alle condizioni e nelle misure di cui ai commi da [199 a 206](#) dell'articolo 1, L. 160/2019.

Si riportano di seguito le **tipologie di spese ammissibili** nel rispetto delle regole generali di **effettività, pertinenza e congruità**.

Tipologie di spese ammissibili

- b) le **quote di ammortamento**, i canoni di Nel caso in cui i suddetti beni siano utilizzati locazione finanziaria o di locazione semplice e leanche per le ordinarie attività produttive **altre spese relative ai beni materiali mobili** e aidell'impresa, si assume la **parte delle quote di software** utilizzati nei progetti agevolati anche per **ammortamento e delle altre spese imputabile alle la realizzazione di prototipi o impianti pilota, per sole attività agevolate**
l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa relativo al periodo d'imposta di utilizzo e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale indicate alla lettera a)
- c) le spese per **contratti aventi ad oggetto il** Nel caso in cui i contratti siano stipulati con **diretto svolgimento da parte del soggettoimprese o soggetti appartenenti al medesimo commissionario** delle attività ammissibili **algruppo** dell'impresa committente, si applicano le stesse regole applicabili nel caso di attività agevolate svolte internamente all'impresa. Si considerano appartenenti allo stesso gruppo le imprese controllate da un medesimo soggetto, controllanti o collegate ai sensi dell'articolo 2359 cod. civ., inclusi i soggetti diversi dalle società di capitali. La maggiorazione per le spese di personale prevista dal secondo periodo della lettera a) si applica solo nel caso in cui i soggetti neoassunti qualificati siano impiegati in laboratori e altre strutture di ricerca situati nel territorio dello Stato.

Solo per le attività di R&S, nel caso di contratti di

ricerca extra muros stipulati con università e istituti di ricerca aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 150% del loro ammontare.

- d) **le spese per servizi di consulenza e servizi** Nel limite **massimo complessivo pari al 20% delle equivalenti** inerenti alle attività ammissibili **alspese di personale ammissibili** indicate alla lettera a) ovvero delle spese ammissibili indicate alla lettera c), senza tenere conto delle maggiorazioni ivi previste
- e) **le spese per materiali, forniture e altri** Nel limite **massimo del 30% delle spese di prodotti analoghi impiegati nei progetti** **personale** indicate alla lettera a) ovvero, nel caso ammissibili al credito d'imposta di ricerca *extra muros*, del 30% dei costi dei contratti indicati alla lettera c)

Solo per **l'attività di ricerca e sviluppo** ([comma 200](#)) sono riconosciute, ai fine del calcolo, **le quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi**, anche in licenza d'uso, **di privative industriali relative a un'invenzione** industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, **nel limite massimo complessivo di 1.000.000 di euro** e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

Le spese previste dalle lettere c) d) e quelle relative alle privative industriali per la ricerca e sviluppo sono ammissibili a condizione che i soggetti cui vengono commissionati i progetti relativi alle attività ammissibili al credito d'imposta, anche se appartenenti allo stesso gruppo dell'impresa committente, siano **fiscalmente residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo** o in Stati compresi nell'elenco di cui al **decreto del Ministro delle finanze** 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996.

Seminario di specializzazione

LABORATORIO SUL PATENT BOX – EVOLUZIONE NORMATIVA E ASPETTI OPERATIVI

[Scopri le sedi in programmazione >](#)